

(N. 1775-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 5^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) del Senato della Repubblica
nella seduta del 27 febbraio 1957*

*modificato dalla 4^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 5 aprile 1957 (V. Stampato n. 2765)*

**presentato dal Ministro delle Finanze
(ANDREOTTI)**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 12 APRILE 1957

**Inquadramento a ruolo degli operai addetti alla conduzione dei fondi saliferi
della salina di Cervia.**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA.

**Inquadramento a ruolo degli operai salariati
addetti alla conduzione dei fondi saliferi della
salina di Cervia.**

Art. 1.

Il personale temporaneo in servizio presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato che alla data del 30 giugno 1956 risulta adibito alla conduzione diretta dei fondi saliferi della salina di Cervia, è inquadrato, a termini degli articoli 4 e 8 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, nella tabella organica del personale salariato di ruolo, ad esaurimento, con la qualifica di salinari cultori.

Le disposizioni di cui al precedente comma sono estese al personale salariato che sia stato adibito alla conduzione diretta degli anzidetti fondi per l'intera durata delle campagne salifere degli anni 1955 e 1956.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI.

**Inquadramento a ruolo degli operai addetti
alla conduzione dei fondi saliferi della salina
di Cervia.**

Art. 1.

Identico.

Identico.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per l'anzidetto inquadramento a ruolo si prescinde dai limiti di età stabiliti dall'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262.

I salariati da inquadrare a ruolo ai sensi del presente articolo non possono in ogni caso superare le 144 unità corrispondenti al numero dei fondi saliferi esistenti e l'inquadramento ha effetto ai fini giuridici dal 1° luglio 1956 ed ai fini economici dalla campagna salifera successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

Al personale inquadrato a ruolo a termini del presente articolo non possono essere concessi, a partire dalla campagna salifera di cui al precedente comma, periodi di permesso indennizzato durante lo svolgimento della campagna salifera, e le ore di lavoro prestate in eccedenza al normale orario di servizio durante le campagne stesse sono compensative di quelle che verranno prestate in meno nei periodi di interruzione dei lavori dopo la chiusura della campagna salifera.

Art. 2.

A partire dalla campagna salifera per la quale esplica effetto la presente legge, cessano di avere vigore le particolari norme e condizioni di lavoro attualmente in atto per la coltivazione dei fondi saliferi della salina di Cervia, ed alla conduzione dei fondi saliferi non attribuiti a personale di ruolo e che si rendono successivamente vacanti sarà provveduto direttamente dalla salina mediante reclutamento di personale a termini dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1955, n. 265, col trattamento economico previsto dall'articolo stesso.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Identico.

I salariati da inquadrare a ruolo ai sensi del presente articolo non possono in ogni caso superare le 144 unità corrispondenti al numero dei fondi saliferi esistenti e l'inquadramento ha effetto ai fini giuridici dal 1° marzo 1956 ed ai fini economici dal 1° aprile 1957.

Al personale inquadrato a ruolo a termini del presente articolo non possono essere concessi, a partire dalla campagna salifera dalla quale esplica effetto la presente legge, periodi di permesso indennizzato durante lo svolgimento della campagna salifera, e le ore di lavoro prestate in eccedenza al normale orario di servizio durante le campagne stesse sono compensative di quelle che verranno prestate in meno nei periodi di interruzione dei lavori dopo la chiusura della campagna salifera.

Il servizio prestato in qualità di operaio temporaneo dai salariati di cui al primo comma del presente articolo è utile ai fini del trattamento di quiescenza, per l'intero anno solare.

Art. 2.

A partire dalla campagna salifera dalla quale esplica effetto la presente legge, cessano di avere vigore le particolari norme e condizioni di lavoro attualmente in atto per la coltivazione dei fondi saliferi della salina di Cervia ad eccezione di quelle che riguardano l'assegnazione degli alloggi ai salinari. Alla conduzione dei fondi saliferi non attribuiti a personale di ruolo e che si rendono successivamente vacanti sarà provveduto direttamente dalla salina mediante reclutamento di personale a termini dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1955, n. 265, col trattamento economico previsto dall'articolo stesso.

Art. 3.

Identico.